



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO D'APPALTO
del servizio di inclusione ed integrazione dei minori con disabilità frequentanti
i centri estivi del Comune di Trieste
ESTATE 2025

Importo a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA)	Euro 691.393,00.-
Oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA) non soggetti a ribasso	Euro 9.465,00.-
Importo inclusi gli oneri della sicurezza interferenziali (al netto di IVA)	Euro 700.858,00.-

ALLEGATI

all. sub A - D_P_REG_0190-2001

all. sub B - criteri generali del progetto del servizio dei centri estivi comunali

all. sub C - patto d'integrità

all sub D - codici di comportamento

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

ART. I OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di inclusione ed integrazione territoriale e sociale dei bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria certificati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992 e frequentanti i centri estivi del Comune di Trieste. Il servizio ha la finalità di sostenere i bambini con disabilità nelle loro attività di centro estivo, incentivando i progressivi livelli di autonomia.
2. Il servizio prevede interventi di supporto nelle attività previste dalla programmazione definita dai gestori dei centri estivi, ivi comprese le attività di *routine* (pasti, riposo ...). Gli interventi prevedono, pertanto, l'affiancamento dei bambini per facilitare e mediare la loro partecipazione nelle diverse attività di centro estivo. A tal fine, il personale dovrà agire in stretta collaborazione con i coordinatori, gli educatori e il personale ausiliario dei centri estivi ed adoperarsi per:
 - mantenere con la famiglia, o la figura di tutela, rapporti di costante collaborazione
 - collaborare con le figure professionali territoriali che hanno in carico i bambini
 - partecipare alle riunioni degli operatori dei centri estivi
3. Nell'esecuzione degli interventi l'approccio sarà polifunzionale, rivolto cioè alla globalità della persona ed al complesso dei bisogni e delle abilità di cui questa è portatrice, coniugando nell'operatività le prestazioni di carattere socio-educativo con le modalità di sostegno, accompagnamento, cura della persona e assistenza primaria.
4. Il servizio oggetto del presente appalto si svolge nelle sedi e nei periodi di cui alle sottostanti tabelle, salvo eventuali variazioni dovute a sopravvenute imprevedibili esigenze tecniche:

SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Sede	Turno 1°	Turno 2°	Turno 3°	Turno 4°
Delfino Blu salita di Gretta n.34/4	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Kamillo Kromo strada Vecchia dell'Istria n. 78	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Primi Voli via Mamiani 2	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
F. Aporti Pendice Scoglietto n.20	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Pollitzer via dell'Istria n. 170	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Tor Cucherna via dell'Asilo n. 2	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Casetta Incantata str. di Rozzol n.61/1	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto

SEDI DI SCUOLA PRIMARIA

Sede	Turno 1°	Turno 2°	Turno 3°	Turno 4°	Turno 5°	Turno 6°
Filzi Grego Str. di Guardiella n.9	09 giugno 13 giugno	16 giugno 27 giugno	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Saba Salita di Gretta n. 34/2	09 giugno 13 giugno	16 giugno 27 giugno	30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto
Morpurgo Scala Campi Elisi n. 4			30 giugno 11 luglio	14 luglio 25 luglio	28 luglio 08 agosto	18 agosto 28 agosto

5. L'orario di funzionamento dei centri estivi è il seguente:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con la seguente articolazione:
 - 7.30 – 9.00 accoglienza
 - 9.00 - 16.00 attività
 - 16.00 – 17.30 post-accoglienza

ART. 2

DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. Il presente appalto decorre dal 4 giugno 2025 e termina il 29 agosto 2025.
2. Il valore stimato del presente appalto è di **Euro 700.858,00.-** (settecentomilaottocentocinquantotto/00) IVA esclusa, di cui **Euro 9.465,00.-** (novemilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza interferenziali.

ART. 3

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs n. 36/2023.
2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo di cui al comma precedente, stante che il CPV associato all'appalto in oggetto (85312110 – 3) non risulta elencato nella Tabella D di cui all'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante utilizzerà l'indice

ISTAT ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, tenuto anche conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D e precisamente l'indice della retribuzione contrattuale oraria - base dicembre 2021 - "Totale dipendenti al netto dei dirigenti" - Attività economica (ATECO 2007) (88) Assistenza sociale non residenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 4 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.

4. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice di cui sopra, a partire dal giorno di avvio del servizio, con frequenza mensile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023.
5. La variazione viene calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del citato Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al D.Lgs n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato I.3.
6. Qualora si verificassero le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità descritte al comma 5, da applicare alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
7. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 12, comma 2 del sopracitato Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023, si specifica che il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto unitamente al saldo di cui all'art. 18, comma 1 del presente capitolato.

ART. 4

PERSONALE – DOTAZIONE E COMPITI

1. Entro il giovedì antecedente l'inizio di ciascun turno, saranno comunicati dalla Stazione Appaltante i dati relativi ai bambini con disabilità ammessi alla frequenza del turno e il numero di operatori necessari per quel turno.
2. Il numero di operatori necessari ai sensi del comma 1 sarà determinato sulla base del numero di bambini con disabilità ammessi, tenuto conto del grado di disabilità e delle specifiche necessità di ciascuno di essi. In caso di minore con disabilità grave, potrà essere richiesta la presenza di un operatore dedicato. Negli altri casi, verranno assegnati ad un operatore fino ad un massimo di 4 minori.
3. Gli operatori assenti a qualunque titolo dovranno essere immediatamente reintegrati onde garantire il previsto supporto ai bambini.
4. In caso di assenza di un minore, quando la famiglia ne abbia dato preventivo avviso all'appaltatore, quest'ultimo sospende il servizio per l'intero periodo di assenza, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
Qualora l'assenza del minore non sia stata preventivamente comunicata all'appaltatore, quest'ultimo:

- contatta immediatamente la famiglia per verificare i motivi e la durata dell'assenza
- comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante l'assenza del minore e le eventuali giustificazioni addotte dalla famiglia
- sospende il servizio di supporto dal secondo giorno dell'assenza fino alla ripresa della frequenza; nel primo giorno di assenza del minore, l'operatore rimane a disposizione per eventuali necessità di altri bambini con disabilità destinatari del servizio.

Per i periodi di sospensione di cui al presente comma, all'appaltatore non è dovuto alcun corrispettivo.

5. Per l'organizzazione, il monitoraggio e la verifica finale del servizio è prevista la figura di un **Coordinatore** in possesso di diploma di laurea, con conoscenze professionali teoriche, specialistiche e gestionali, nonché capacità organizzativa e di coordinamento adeguate all'attività da svolgere.
6. La figura di cui al comma precedente è referente unico dell'appalto nei confronti della Stazione Appaltante, alla quale dovrà fare specifico ed esclusivo riferimento per la condivisione dell'organizzazione delle attività e per la verifica finale sullo svolgimento del servizio. Detta figura dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 3 ore giornaliere, per n. 62 giorni lavorativi, dal 04.06.2024 al 29.08.2024, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
Nel periodo di chiusura all'utenza coincidente con la settimana di Ferragosto è previsto che il Coordinatore resti in servizio onde garantire la continuità delle attività connesse all'organizzazione del turno successivo.
7. L'appaltatore deve assegnare al/ai minore/i il medesimo operatore almeno per la durata di un turno e, possibilmente, per tutti i turni di iscrizione, salvo comprovate cause che ne giustifichino il cambio con altro personale.
8. Si riporta di seguito il prospetto relativo al numero stimato di operatori previsto per l'esecuzione del servizio, calcolato sulla base del numero di bambini con disabilità frequentanti i centri estivi negli anni precedenti e del loro grado di disabilità:

turno	n. operatori scuola dell'infanzia	n. operatori scuola primaria	n. ore	n. giorni
09 -13 giugno	0	36	1.368,00	5 gg
16 -27 giugno	0	38	2.888,00	10 gg
30 giugno - 11 luglio	35	50	6.460,00	10 gg
14 - 25 luglio	40	50	6.840,00	10 gg
28 luglio - 8 agosto	35	50	6.460,00	10 gg
18 - 28 agosto	35	50	5.814,00	9 gg
TOTALE	145	274	29.830,00	54 gg
Totale complessivo	419		29830	

9. Il monte ore complessivo minimo stimato per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio come sopra prospettato è il seguente:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MONTE ORE COMPLESSIVO MINIMO
Coordinatore	186
Operatori addetti al supporto	29.830
Totale monte ore complessivo minimo	30.016

10. Il monte ore di cui al comma precedente riferito agli operatori addetti al supporto è stato calcolato considerando un numero di ore giornaliere pari a 7,6 per ciascun operatore, stante che l'orario di effettiva frequenza dei minori risulta variabile. Gli eventuali maggiori costi conseguenti ad un orario di frequenza superiore a 7,6 ore giornaliere saranno a carico dell'appaltatore.
11. Deve essere garantita la presenza di un numero adeguato di operatori con conoscenza della lingua slovena per il supporto dei bambini con disabilità inseriti nella sezione slovena, che verrà attivata presso una scuola dell'infanzia e una scuola primaria.
Gli operatori assegnati alla sezione slovena devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.

ART. 5 PERSONALE - REQUISITI

1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio solamente personale in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni e possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio (in alternativa):
 - diploma di scuola media superiore
 - diploma della scuola dell'obbligo ed esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni

ART. 6 PERSONALE - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Tutti i titoli di studio e professionali devono essere depositati presso la sede dell'appaltatore, che si impegna ad esibirli a richiesta della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i seguenti dati nei tempi sottoindicati agli indirizzi e.mail che verranno successivamente comunicati:
- nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali del **Coordinatore**, cui la Stazione Appaltante farà riferimento in corso d'appalto, da comunicarsi almeno una settimana prima della presa in servizio del Coordinatore medesimo
 - nominativo, luogo e data di nascita, titolo di studio ed esperienze professionali degli **operatori** assegnati a ciascuna sede di centro estivo, da comunicarsi prima dell'inizio di ciascun turno
 - ogni eventuale variazione degli operatori assegnati al servizio al momento del suo stesso verificarsi.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma vanno forniti trasmettendo alla Stazione Appaltante un unico file, anche in caso di RTI/Consorzio, per ciascun turno, elaborato secondo il modello che verrà fornito dalla Stazione Appaltante, specificando a quale centro estivo vengono assegnati gli operatori.
4. L'appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, un numero telefonico ed un indirizzo e.mail di servizio per il Coordinatore; tale numero deve essere reso noto e disponibile all'utenza.
5. Lo stato di dipendente o socio del personale impiegato nel servizio dovrà essere dimostrato, a richiesta della Stazione Appaltante, con specifica documentazione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito, con possibilità per l'appaltatore di controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque, al più tardi, entro 10 giorni, il personale contestato.
7. Per tutto il personale impiegato, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39 dd. 04.03.2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.
8. La Stazione Appaltante può richiedere, in ogni momento, la documentazione attestante le presenze giornaliere in servizio del personale dell'appaltatore.
9. Ogni operatore deve essere identificato da un cartellino di riconoscimento fornito dall'appaltatore, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 9, del presente capitolato.
10. Può fruire del pasto a carico della Stazione Appaltante esclusivamente il personale che svolge attività di sostegno e assistenza ai bambini durante la mensa e che presti attività lavorativa nel pomeriggio almeno fino alle ore 14.30.
11. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, alla fine di ciascun turno, tramite file di calcolo, l'evidenza delle presenze giornaliere dei minori con i relativi orari di frequenza, secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante all'inizio del servizio

ART. 7

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad applicare la vigente normativa previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto si applica, in conformità all'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e all'Allegato I.01 introdotto dall'art. 73 del D.Lgs n. 209/2024 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36”*, il vigente C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative

del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta del contenuto del presente articolo a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

ART. 8 SPECIFICHE TECNICHE, QUALITÀ DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Nell'espletamento del servizio l'appaltatore è strettamente vincolato all'esecuzione del progetto presentato in sede di gara.
2. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, anche quotidianamente, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore, riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel rispetto del presente capitolato.
3. Nell'esercizio delle attività inerenti al servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
4. Nello svolgimento del servizio l'appaltatore si impegna a prestare la massima cura nell'utilizzo dei locali, degli spazi e delle attrezzature delle strutture ospitanti, ivi comprese le aree esterne.

5. Al termine del servizio l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre 2025, una relazione di verifica finale del servizio.
6. L'appaltatore è tenuto altresì ad effettuare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, un'indagine di *customer satisfaction* e trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il mese di settembre 2025, i dati elaborati anche mediante fogli di calcolo.

ART. 9 GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi contrattuali risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 10 RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivasse alla Stazione Appaltante, ai bambini con disabilità destinatari del servizio o a terzi comunque denominati e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di importo non inferiore ad Euro 6.000.000,00.- per sinistro, di cui almeno Euro 2.000.000,00.- per persone ed Euro 1.000.000,00.- per cose/animali. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART. 11

TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato – che comportino o meno compresenza di personale comunale operativo – dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì, per ciò che attiene alla sicurezza, quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
 - Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
 - Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'appaltatore abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di

- sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste
- Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati
 - incidenti ed infortuni, anche di lieve entità, occorsi agli utenti nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente e con l'appaltatore del servizio di centro estivo. A tal fine, la Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario del presente appalto il Piano di sicurezza prodotto dall'appaltatore del servizio di centro estivo.
8. Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi del servizio oggetto del presente appalto con relativo impiego di automezzi dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione.
9. Nell'espletamento del servizio, il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 12 PENALI

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio medesimo: euro 250,00.- per ogni inadempienza;

- mancato rispetto degli orari di servizio del personale: euro 100,00.- per ogni inadempienza;
 - mancato rispetto di un elemento di natura qualitativa dichiarato nell'offerta tecnica: euro 300,00.-;
 - abbandono temporaneo del servizio: euro 500,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e dal profilo professionale, entro il termine perentorio di 10 giorni: euro 200,00.- per ciascun giorno di ritardo.
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
 4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, superata la quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
 5. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
 6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi, a spese dell'appaltatore, il mancato od incompleto o trascurato servizio.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
3. Saranno, in ogni caso, ammessi esclusivamente subappaltatori che abbiano svolto precedenti attività nella gestione di servizi educativi e/o socio-educativi rivolti a minori con disabilità per conto di enti pubblici e/o soggetti privati.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale;

- inadempienze reiterate;
- violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente capitolato;
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- mancata osservanza delle disposizioni di materia di subappalto;
- mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 18, comma 4, del presente capitolato;
- mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 16 del presente capitolato.

Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente comma, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penali, provvederà a darne comunicazione all'appaltatore, via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando l'inadempimento che ha portato all'attivazione della clausola contrattuale.

3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 PATTO DI INTEGRITA'

1. Le clausole del Patto di Integrità, allegato al presente Capitolato, con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 16 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto, l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 17 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio avverrà in due tranches dietro presentazione di regolare documentazione contabile:
 - acconto pari al 30% a fine luglio;
 - saldo a fine servizio.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo

Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 19 NORMA FINALE

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANUELA SALVADEI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 09/04/2025 16:18:55